CNL modello

a integrazione dei contratti normali di lavoro cantonali per <u>i lavoratori delle economie domestiche private</u> ai sensi dell'art. 359 capoverso 2 CO

Il presente CNL modello definisce lo standard minimo a livello svizzero per le condizioni di lavoro nell'assistenza 24 ore su 24.

Dai Cantoni ci si attende che integrino i propri contratti normali di lavoro esistenti relativi al personale domestico con le presenti regole, qualora non abbiano già adeguatamente disciplinato tali punti.

Questa procedura è stata decisa dal Consiglio federale il 21 giugno 2017. Entro la fine del primo semestre del 2019 dovrà pervenire al Consiglio federale un resoconto sullo stato dei lavori dei Cantoni in merito a tale integrazione.

Indice

I Campo d'applicazione	A - B	Pagina 2
Il Condizioni di lavoro	С	Pagina 3
III Ore di lavoro, di presenza e di riposo	D - I	Pagine 4 - 6
IV Salario, deduzioni e supplementi	J - Q	Pagine 6 - 8
V Spese di viaggio	R	Pagina 9
VI Obblighi di documentazione	S-T	Pagina 9
VII Responsabilità condivisa	U	Pagina 10
VIII Scioglimento del rapporto di lavoro	V	Pagina 10

Α.

Il presente contratto normale di lavoro si applica anche ai salariati che nel quadro di un'assistenza 24 ore su 24 prestano servizi sotto forma di aiuto e sostegno nell'economia domestica a persone debilitate quali anziani, malati e persone disabili, le assistono nelle loro attività quotidiane e fanno loro compagnia e che per questo vivono nell'economia domestica della persona bisognosa di assistenza («live-ins»).

Le cure mediche ai sensi dell'ordinanza sulle prestazioni (SR 832.112.31) non rappresentano prestazioni nell'economia domestica in tal senso. I giovani non possono essere impiegati per questo tipo di assistenza.

Le disposizioni proposte vengono integrate nel contratto normale di lavoro cantonale esistente. Questa prima frase estende il campo d'applicazione delle disposizioni già esistenti (come ad es. sul lavoro nei giorni festivi o nei giorni di congedo usuali) ai rapporti di lavoro dell'assistenza 24 ore su 24. Per le cure mediche valgono condizioni speciali, essendo necessario personale specializzato diplomato nonché un permesso. Per esse valgono inoltre direttive salariali diverse e a determinate condizioni è possibile la fatturazione tramite le casse malati. Per questo tali attività sono esplicitamente escluse. Il carico di un tale impiego non è conciliabile con la protezione dei giovani lavoratori.

В.

Il presente contratto normale di lavoro non si applica a lavoratori che sottostanno a un contratto collettivo di obbligatorietà generale in relazione ai punti in esso disciplinati. Il presente CNL si applica a titolo complementare ai punti non disciplinati nel contratto collettivo di obbligatorietà generale.

Nel caso in cui determinati punti come ad esempio il diritto all'accesso a Internet (vedere sotto) non siano regolati nel contratto collettivo di obbligatorietà generale (ad es. personale a prestito o settore delle pulizie), per colmare questa lacuna si applica la relativa disposizione del CNL. A titolo complementare si applicano anche le disposizioni del CO e della LC.

II Condizioni di lavoro

C.

I lavoratori che vivono nella stessa economia domestica privata delle persone assistite hanno diritto a:

- a) un vitto sano e sufficiente. Il lavoratore può richiedere di preparare autonomamente il proprio cibo. Ha diritto al co-utilizzo della cucina e degli utensili da cucina.
- b) a una camera singola chiudibile. Tale camera deve:
 - soddisfare i requisiti igienici,
 - essere ben illuminata sia da luce naturale sia da luce artificiale,
 - essere ben riscaldata e aerata,
 - essere sufficientemente ammobiliata (tra l'altro con letto, tavolo, sedia e armadio o comò) ed
 - essere abbastanza spaziosa da poterci trascorrere l'orario di presenza concordato e il tempo libero.

•

- c) al co-utilizzo illimitato delle installazioni sanitarie (toilette, sala da bagno con doccia o vasca da bagno) e al co-utilizzo della lavanderia.
- d) al co-utilizzo illimitato e gratuito dell'accesso a Internet, nel quale la privacy del lavoratore rimane protetta.

Si tratta di diritti generalmente riconosciuti, con un complemento:

è emerso che l'accesso a Internet è di particolare importanza per le migranti pendolari. Poter mantenere il contatto con la propria famiglia rientra nella protezione della personalità.

III Ore di lavoro, di presenza e di riposo 1. Orario di lavoro settimanale D. Si presume una settimana di 5,5 giorni ¹ L'orario di lavoro settimanale contrattuale da 8 ore al giorno. per un'assistenza 24 ore su 24 ammonta a 44 ore. Per il calcolo dell'orario di lavoro Le circostanze impediscono di svolgere settimanale conta solo l'orario di lavoro un altro impiego. Per guesto anche per i attivo, escluse le ore di presenza e le pause. gradi di occupazione ridotti deve essere garantito un impiego minimo di 7 ore ² In caso di tempi di assistenza inferiori, pagate per ogni giorno di lavoro, a meno vengono in ogni caso conteggiate almeno 7 che il contratto di lavoro non preveda che l'orario di assistenza sia composto ore di lavoro al giorno o la metà dell'orario di da 1/3 orario di lavoro e 2/3 orario di presenza concordato. presenza (ad es. in caso di 12 ore di ³ Una persona che per l'adempimento del orario di assistenza, l'orario di presenza lavoro vive nell'economia domestica della durante la notte può ammontare al persona assistita non può essere impiegata massimo a 8 ore e 4 ore valgono come solo per l'orario di presenza. orario di lavoro attivo). 2. Orario di presenza E. ¹ Il tempo durante il quale il lavoratore si L'orario di presenza è una caratteristica intrattiene nell'economia domestica o nelle tipica dell'assistenza 24 ore su 24. stanze della persona assistita senza che avvenga un impiego attivo, durante il quale il lavoratore si deve tuttavia tenere disposizione della persona assistita, vale come orario di presenza. Lo stesso vale per il tempo trascorso al di fuori dell'abitazione durante il quale deve essere garantita in ogni momento la reperibilità telefonica in caso di necessità. ² In caso di situazioni intense di assistenza deve essere effettuato regolarmente un controllo della situazione per il lavoratore. Una volta ponderati gli interessi, eventualmente opportuno valutare modifica dell'organizzazione dell'assistenza.

3. Tempo libero settimanale F. Ai lavoratori spetta una giornata intera (24 ore) e una mezza giornata di 8 ore di tempo libero. Questo tempo libero deve essere concesso ogni settimana e non può essere spostato e accordato in forma cumulata. G. Durante il tempo libero settimanale il lavoratore può lasciare l'abitazione e non è a disposizione della persona assistita. La sorveglianza della persona assistita in caso di necessità deve essere garantita in altro modo (ad es. reperibilità telefonica da parte di altre persone, presenza di Spitex o membri della famiglia, ecc.). 4. Pause e riposo notturno Н. Durante il periodo notturno tra le 23 e le 6 Qui si fa riferimento al periodo notturno vige il riposo notturno e non viene pianificato ai sensi della legge sul lavoro alcun orario di lavoro attivo. ¹ Vale come pausa il tempo durante il quale il lavoratore può lasciare l'abitazione e non è a disposizione della persona assistita né garantisce alcuna reperibilità telefonica. ² Il lavoratore ha diritto ad almeno 2 ore di pausa al giorno. Se nella notte precedente sono stati effettuati diversi interventi, la pausa ammonta ad almeno 4 ore. ³ I pasti comuni e le attività regolari con la persona assistita definite nel contratto di lavoro valgono come orario di lavoro attivo.

IV Salario, deduzioni e supplementi 1. Salario di base J. Per la retribuzione dell'orario di lavoro attivo Il mancato rispetto del salario minimo valgono le tariffe minime definite nel CNL definito sulla base dell'art. 360a CO nel personale domestico SR 221.215.329.4¹ CNL personale domestico può essere sanzionato ai sensi della legge sui lavoratori distaccati (art. 9). La retribuzione degli orari di presenza, al contrario, non rientra in questo CNL e non può pertanto essere fatta valere su questa base. I lavoratori devono fare valere tali indennità mediante atto di diritto privato dinanzi al Tribunale del lavoro. 2. Salario per l'orario di presenza K. Il Consiglio federale ha definito che

L'orario di presenza di giorno e di notte è da retribuire come segue:

- a) al 25% del salario orario, ma almeno CHF 5.- all'ora in caso di persone assistite per le quali l'intervento avviene solo eccezionalmente o non avviene (fino a tre volte nella notte a settimana, in media al mese o per periodo salariale);
- b) al 35% del salario orario, ma almeno
- CHF 7.- all'ora in caso di intervento regolare durante la notte (1 volta a notte, in media al mese o per periodo salariale);
- c) al **50% del salario orario, ma almeno CHF 10.- all'ora** in caso di interventi frequenti (2-3 volte a notte, in media al mese o per periodo salariale).

Il Consiglio federale ha definito che deve essere prevista una retribuzione scalare dell'orario di presenza secondo l'intensità dell'assistenza. Le tariffe qui menzionate sono da considerare come raccomandazioni. I Cantoni (o le commissioni tripartite cantonali) possono definire tariffe più alte.

Anche nella giurisprudenza è stato sottolineato che per la quantificazione della retribuzione degli orari di presenza si deve tenere conto dell'intensità delle limitazioni del lavoratore.

La quantificazione dell'intensità dell'assistenza secondo questa disposizione dipende da quanto spesso il lavoratore si deve alzare di notte, poiché proprio tale attività è particolarmente faticosa.

L'assistenza da parte di una sola persona non è ragionevolmente esigibile

¹ dall'1.1.2017 fino al 31.12.2019 queste ammontano a: CHF 18.90 all'ora per lavoratori non qualificati; CHF 20.75 all'ora per lavoratori non qualificati con almeno 4 anni di esperienza professionale nell'economia domestica; CHF 22.85 all'ora per lavoratori qualificati con AFC; CHF 20.75 all'ora per lavoratori qualificati con CFP.

 ² Per la scelta della tariffa applicabile è determinante il numero degli interventi notturni effettivamente svolti. ³ Se il lavoratore durante l'orario di presenza svolge un intervento attivo, il relativo tempo vale come orario di lavoro attivo da retribuire integralmente con i relativi supplementi. 	se per un periodo prolungato quest'ultima si deve alzare più volte ogni notte (cfr. cons. 2).
3. Deduzioni per la retribuzione in natura	
L. Per vitto e alloggio effettivamente erogato e documentato possono essere dedotte al massimo le tariffe definite nell'art. 11 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti². Esse ammontano a CHF 33 al giorno o CHF 990 al mese.	
4. Assicurazioni sociali	
M.	
I lavoratori sono di principio sottoposti alle assicurazioni sociali svizzere e assoggettati all'obbligo di contribuzione. I contributi per le assicurazioni sociali devono essere versati dal datore di lavoro. L'assoggettamento e la questione di chi valga come datore di lavoro viene verificata caso per caso dall'ente di assicurazione sociale.	Tale questione deve essere chiarita in modo particolarmente approfondito nel caso di rapporti di lavoro di durata superiore ai 3 mesi con lavoratori provenienti da stati UE.

² SR 831.101.

5. Supplemento salariale per il lavoro notturno	
N. Per le ore di lavoro attivo durante la notte è dovuto un supplemento salariale del 25%.	Ciò corrisponde al supplemento notturno della legge sul lavoro per il lavoro notturno temporaneo. Per le ore lavorative attive nei giorni festivi valgono le regole già definite nel CNL cantonale per gli altri impieghi nell'economia domestica.
6. Supplemento per le ore supplementari	
O. Per le ore di lavoro attive che superano l'orario di lavoro settimanale previsto dal contratto è dovuto un supplemento salariale del 25%.	
7. Indennità di vacanza	
P. L'indennità di vacanza per un diritto alle vacanze di 4 settimane viene calcolata all'8.33% del salario di base ed è composta dall'indennità per l'orario di lavoro e di presenza, compresi i supplementi per il lavoro notturno e le ore supplementari.	Per un diritto alle vacanze di 5 settimane l'indennità di vacanza ammonta al 10.6%.
8. Continuazione del versamento del salario in caso di incapacità lavorativa	
Q. La continuazione del versamento del salario in caso di incapacità lavorativa è dovuta a partire dall'inizio del contratto di lavoro indipendentemente dalla durata convenuta	

dello stesso. Per il resto valgono gli artt. 324a e 324b CO.	
V Spese di viaggio	
R. Le spese per il primo viaggio dal domicilio al luogo di lavoro secondo le modalità e il mezzo di trasporto concordato sono a carico del datore di lavoro e non possono essere dedotte dallo stipendio.	
VI Obblighi di documentazione	
S. 1 All'inizio del rapporto di lavoro al lavoratore deve essere consegnato un esemplare del CNL cantonale e del contratto di lavoro. 2 La documentazione relativa all'orario di lavoro deve essere vistata settimanalmente dalle parti contrattuali. Tale documento riporta le ore di lavoro attive svolte e le ore di presenza, le pause, gli interventi di lavoro svolti durante le ore di presenza, le ore di lavoro durante la notte e le ore supplementari.	
T. Deve essere allestito e consegnato al lavoratore nei giorni seguenti un conteggio mensile dettagliato del salario (o un conteggio basato sul periodo salariale più breve).	

VII Responsabilità condivisa U. In un rapporto di lavoro nel quale il datore di lavoro formale e l'economia domestica privata condividono il diritto di emanare istruzioni, entrambi hanno la responsabilità per il rispetto delle condizioni di lavoro nei confronti del lavoratore. Essi rispondono di principio solidalmente. VIII Scioglimento del rapporto di lavoro ٧. ¹ Un rapporto di lavoro a tempo determinato Se più prestazioni di lavoro vengono termina senza disdetta dopo la scadenza fornite allo stesso datore di lavoro in un della durata pattuita. periodo inferiore a un anno, ciò vale come un unico rapporto di lavoro. ² Il contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti. Nota circa il capoverso 4: Sono applicabili gli artt. 355 segg. CO. secondo la regolamentazione generale ³ Se è prevista una disdetta del rapporto di nell'art. 338a cpv. 2 CO. il rapporto di lavoro a tempo determinato, valgono le lavoro che è stato convenuto in particolare tenendo conto della persona seguenti regole: del datore di lavoro cesserebbe con il a. il periodo di prova è di una settimana se è suo decesso e si potrebbe unicamente stata pattuita una durata contrattuale fare valere il risarcimento del danno. inferiore a 3 mesi e di due settimane se la durata contrattuale è inferiore a 6 mesi. Poiché anche il diritto d'abitazione nell'economia domestica ed b. la protezione dal licenziamento in tempo eventualmente anche il diritto di inopportuno si applica anche durante il soggiorno sono legati al rapporto di periodo di prova. lavoro, tale termine di disdetta relativamente lungo per rapporti di ⁴ In caso di decesso o di un collocamento in lavoro brevi è giustificato. un istituto della persona assistita, il rapporto di lavoro iniziato può essere sciolto al più presto dopo 30 giorni dall'evento.